



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 marzo 2012 (06.03)
(OR. fr)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0147 (COD)**

**6833/12
ADD 1 REV 1**

**CODEC 469
UD 50
ENFOCUSTOM 11
CRIMORG 15
COARM 59
OC 82**

ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 10963/10 UD 185 ENFOCUSTOM 51 CRIMORG 115 CODEC 561

Oggetto: Proposta di regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e dispone autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (**prima lettura**)

- Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)

=Dichiarazione

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 7.3.2012

Dichiarazione della Germania, della Repubblica ceca, della Danimarca, dell'Irlanda e dei Paesi Bassi concernente l'attuazione pratica dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento

Nell'adempire all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di dare notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri in caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di autorizzazioni di esportazione e nell'avvalersi della possibilità di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di consultare le autorità competenti degli altri Stati membri che hanno emesso rifiuti, annullamenti, sospensioni, modifiche o revoche, la Germania,

i Paesi Bassi, la Repubblica ceca, l'Irlanda e la Danimarca utilizzeranno il canale di comunicazione esistente già utilizzato per lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (COREU).
